SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2003.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003.

Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica.

03A02647

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosio Valtellino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cosio Valtellino (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerata che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosio Valtellino (Sondrio) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Antonio Luigi Quarto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosio Valtellino (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 281/13.1.GAB. dell'11 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosio Valtellino (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Luigi Quarto.

Roma, 19 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Lenola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lenola (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lenola (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Talani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lenola (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatisi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 03/876/Gab. del 18 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lenola (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Talani.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Nova Milanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Nova Milanese (Milano) ed il sindaco, nella persona del sig. Ermanno Brioschi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 2 del 12 febbraio 2003, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Nova Milanese;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nova Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nova Milanese (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ermanno Brioschi.

Successivamente, in data 29 gennaio 2003 undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 2 del 12 febbraio 2003 da undici componenti

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00300496 - Gab. del 14 febbraio 2003 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nova Milanese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02662

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2003.

Mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Napoli. Proroga dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 13 gennaio 2003 prot. n. 616/02 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'Appello di Napoli non è stato in grado di funzionare regolarmente per il periodo 28 novembre 2002-11 gennaio 2003 a causa dell'inagibilità dell'intero edificio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'Appello di Napoli nel periodo 28 novembre 2002 - 11 gennaio 2003 a causa dell'inagibilità dell'intero edificio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A02854

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2003.

Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 25 novembre 1932 recante: «Saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 18 dicembre 1979, recante: «Elevazione dell'interesse sui depositi cauzionali costituiti dai locatari di alloggi demaniali, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: «Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, recante: «Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti».

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti

Decreta:

Art. 1.

Saggi di interesse sui mutui a tasso variabile

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, l'indice di riferimento per il tasso variabile, è dato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

2. Il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, è pari all'indice di riferimento, così come definito nel precedente comma 1 del presente articolo, maggiorato di 12 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 10 anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 15 anni, di 18 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 20 anni, di 20 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 25 anni e di 22 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 30 anni.

Art. 2.

Saggi di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo con tasso fisso, i saggi di interesse, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono finanziariamente equivalenti al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e maggiorati di 12 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 10 anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 15 anni, di 18 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 20 anni, di 20 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 25 anni e di 22 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 30 anni.

2. L'equivalenza finanziaria è determinata con riferimento ai tassi swap verso EURIBOR, riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, rilevati alle ore 11 del quarto giorno lavorativo antecedente la data della comunicazione di cui al comma 2 del successivo art. 6.

3. I saggi di interesse determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono arrotondati ai 5 centesimi più vicini.

Art. 3.

Saggi di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo con tasso fisso e con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi, determinati secondo le modalità riportate nel precedente art. 2, sono maggiorati, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella misura indicata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Tasso attivo di riferimento

1. Il tasso fisso di interesse, determinato secondo le modalità riportate nel precedente art. 2 per i mutui con durata ventennale, è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Tassi di finanziamento agevolati

1. I tassi di interesse, così come determinati ai sensi del precedente art. 2, sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000;

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

Decorrenza e pubblicità

1. I tassi, determinati ai sensi del presente decreto, sono applicati, sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a decorrere dalla prima data di concessione dei finanziamenti, deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, successiva alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I tassi fissi sono rideterminati con decorrenza dalle successive date programmate per la concessione dei finanziamenti deliberati dallo stesso consiglio di amministrazione.

2. Undici giorni lavorativi antecedenti alle date di concessione di cui al comma 1, con un apposito comunicato sono resi noti i tassi di finanziamento determinati ai sensi dell'art. 2 e la loro decorrenza per i finanziamenti non sottoposti a deliberazione del consiglio di amministrazione. Il comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è riportato sul sito Internet della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è abrogato il decreto del Ministro del tesoro del 18 dicembre 1979 recante: «Elevazione dell'interesse sui depositi cauzionali costituiti dai locatari di alloggi demaniali, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392». A decorrere dalla medesima data l'interesse da corrispondersi sui depositi cauzionali effettuati o che si effettueranno in numerario presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia dei contratti di affitto di immobili ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, è quello di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto del Ministro per le finanze del 25 novembre 1932 recante: «Saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti».

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è abrogato il decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze del 9 gennaio 2003, recante: «Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.

Quota con diritto di estinzione anticipata	DURATA DEL MUTUO				
	10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni
40%	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15
60%	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25
80%	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35

03A02841

DECRETO 3 marzo 2003.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2003.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2003;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2003, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2003 = 1,03; per l'anno 2002 = 1,07; per l'anno 2001 = 1,10; per l'anno 2000 = 1,14; per l'anno 1999 = 1,15; per l'anno 1998 = 1,17; per l'anno 1997 = 1,20; per l'anno 1996 = 1,24; per l'anno 1995 = 1,28; per l'anno 1994 = 1,32; per l'anno 1993 = 1,34; per l'anno 1992 = 1,36; per l'anno 1991 = 1,38; per l'anno 1990 = 1,45; per l'anno 1989 = 1,51; per l'anno 1988 = 1,58; per l'anno 1987 = 1,71; per l'anno 1986 = 1,84; per l'anno 1985 = 1,98; per l'anno 1984 = 2,11; per l'anno 1983 = 2,24; per l'anno 1982 e anni precedenti 2,37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A02831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Titan II a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 gennaio 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Titan II a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Belviso Saverio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo sciolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unani e del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 3 febbraio 2003;

Decreta:

Il dott. Cacciapuoti Lanfranco, nato a Bari il 10 ottobre 1949 ed ivi residente alla via M. Troisi, 67, è nominato liquidatore della società cooperativa «Titan II a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 24 ottobre 1977 per rogito del notaio Ernesto Fornaro, registro imprese n. 9865 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 15 gennaio 1986, in sostituzione del sig. Belviso Saverio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02580

DECRETO 10 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Domus Sancta 2 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 marzo 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Domus Sancta 2 a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Di Nisio Matteo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 3 febbraio 2003;

Decreta:

Il rag. Sportelli Giovanni Cosmo Damiano, nato ad Acquaviva delle Fonti il 27 settembre 1957, con studio in Acquaviva delle Fonti alla via G. Pietroforte, 18, è nominato liquidatore della società cooperativa «Domus Sancta 2 a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 2 agosto 1972 per rogito del notaio Alfredo Polito, registro imprese n. 6945, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 22 marzo 1993, in sostituzione del sig. Di Nisio Matteo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02581

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quasimodo a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 dicembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Quasimodo a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 7108/256418, costituita per rogito del notaio Francesco Raffaele Capriulo in data 3 dicembre 1991, rep. n. 543, reg. imprese n. 28431, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02577

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casaidea 2001 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 2001 e successivo accertamento del 1º giugno 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1º ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casaidea 2001 a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 4374/175928, costituita per rogito del notaio Franco Biagio in data 11 aprile 1980, rep. n. 1072, reg. imprese n. 11846, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02578

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Caracas a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 febbraio 1996 e successivi accertamenti del 5 marzo 1997, 5 marzo 1997, 27 aprile 1998 e 14 dicembre 1998 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1º ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Caracas a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 3071/148992, costituita per rogito del notaio Ernesto Fiaschetti in data 23 novembre 1976, rep. n. 116535, reg. imprese n. 9067, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02579

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Celaf a r.l.», in Fino Mornasco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 novembre 1967, con il quale la società cooperativa «Celaf a r.l.», con sede in Fino Mornasco (Como), via Trento, 5, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'Ente con nomina del liquidatore nella persona del sig. Schiano Giuseppe;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento, a seguito diffida, eseguiti dall'ispettore Eugenio Matteo, su incarico della Direzione provinciale del lavoro di Como da cui è emerso che il liquidatore suddetto è deceduto da vari anni e che la base sociale, sebbene diffidata, non ha provveduto alla sua sostituzione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

Il dott. Bazzi Luigi nato a Milano il 15 aprile 1956, dottore commercialista con studio sito in Cermenate (Como), via Matteotti, 45, è nominato liquidatore della società cooperativa «Celaf a r.l.», con sede legale in Fino Mornasco (Como), via Trento, 5, costituita in data 6 marzo 1964, repertorio n. 19544/2885, per rogito notaio dott. Fernando Bellini di Como, in sostituzione del sig. Schiano Giuseppe.

Como, 24 febbraio 2003

Il direttore reggente: CAMPI

03A02775

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2003.

Approvazione della stazione di revisione Marin Assist S.r.l., in Livorno.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale Solas e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1º luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione Solas come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 29 novembre 2002 della stazione di revisione Marin Assist S.r.l. con sede in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Livorno con verbale in data 11 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Marin Assist S.r.l. con sede in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
DSB-AUTOFLUG-TVB	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a cento posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a trentacinque posti (tipi standard e autoradrizzanti).
RFD	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a cento posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a trentacinque posti. Mes: sistemi di evacuazione a scivolo e marine Ark Chute (tipi standard e autoradrizzanti).
EUROVINIL	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a cinquanta posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a venticinque posti. Ganci idrostatici (tipi standard e autoradrizzanti).
DUNLOP - BEAUFORT	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a venticinque posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a venticinque posti (tipi standard e autoradrizzanti).
PIRELLI SEKUR	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a cinquanta posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a venticinque posti (tipi standard).
SUMITOMO	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a venticinque posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a venticinque posti (tipi standard).
CALLEGARI	Zattere autogonfiabili lanciabili da quattro a venticinque posti. Zattere autogonfiabili ammainabili da dodici a ventincinque posti (tipi standard).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2003

Il Comandante generale: SICUREZZA

03A02632

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Trevi - Coop. S.c.r.l.», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 novembre 1999 e del successivo accertamento in data 4 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Trevi - Coop. S.c.r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale n. 12059020151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Franco Riva, nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953, ivi domiciliato in via Donizetti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02657

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aliflorence - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aliflorence - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04766360483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vanni Genazzani, nato a Lerici (La Spezia) il 16 agosto 1963, domiciliato in Firenze, via G. Pascoli n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02663

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.Z. Services cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2002 con il quale l'avv. Rossana Volpe è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «A.Z. Services cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 10 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giampietro Galantini nato a Verona il 24 febbraio 1962, ivi domiciliato in via Palladio 29/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rossana Volpe, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02664

DECRETO 11 febbraio 2003.

Nomina del collegio commissariale nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eldo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale i signori dott. Francesco Serao, l'avv. Roberto Marraffa e l'avv. Giovanni Bruno sono nominati commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della G.E. Gruppo Eldo;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Eldo S.p.A.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari nella procedura della Eldo S.p.A., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Eldo sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A02420

DECRETO 11 febbraio 2003.

Nomina del collegio commissariale nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.E. Gruppo Eldo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della G.E. Gruppo Eldo S.p.A.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della G.E Gruppo Eldo S.p.A. sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A02421

DECRETO 28 febbraio 2003.

Sospensione della ricezione delle domande di agevolazione per i bandi emanati con circolari numeri 900501 e 900502 del 10 dicembre 2002, relativi alle incentivazioni in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico «quick-response» nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, tra l'altro, prevede l'assegnazione delle risorse per un totale di 80 miliardi di lire per la concessione di un credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico e 30 miliardi di lire per la concessione di contributi in conto capitale per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

Visto l'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, ad integrazione di quanto già previsto dal citato art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede lo stanziamento di 110 miliardi di lire per l'anno 2001;

Vista la circolare del 10 dicembre 2002, n. 900501, che emana un bando per le incentivazioni ai progetti di imprese che realizzano il commercio elettronico ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2002;

Vista la circolare del 10 dicembre 2002, n. 900502, che emana un bando per le incentivazioni ai progetti di imprese che realizzino il collegamento telematico «quick-response» ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2002;

Considerato che la presentazione delle domande al «Gestore» concessionario, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.A., Banco di Sicilia S.p.a. e IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., per la prenotazione delle risorse a seguito delle disposizioni previste nel punto 3.4 delle predette circolari numeri 900501 e 900502 ha avuto inizio il 27 febbraio 2003;

Considerato che con decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese del 24 luglio 2002, sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni presentate a valere su due bandi precedenti, emanati con circolare n. 900379 del 10 aprile 2001 e n. 900582 del 31 maggio 2001 e sono state prenotate una quota parte delle risorse totali ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge n. 388/2000;

Considerato che gli interventi previsti con i due bandi emanati con le circolari numeri 900501 e 900502 dispongono una procedura automatica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per l'approvazione delle domande;

Visto che alla data del 27 febbraio 2003 risultano presentate al «Gestore», domande che sui progetti di investimento richiedono agevolazioni i cui importi in totale superano le disponibilità finanziarie previste in bilancio per le due tipologie di intervento, da cui ne consegue l'obbligo di comunicare la sospensione della ricezione di ulteriori domande, a partire dal 28 febbraio 2003;

Ravvisata la necessità di disporre la restituzione delle istanze con data successiva al 27 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle domande pervenute al «Gestore» il 27 febbraio 2003 per la prenotazione delle risorse per i due bandi emanati con circolari del 10 dicembre 2002 n. 900501 e n. 900502 relative rispettivamente a incentivi per il commercio elettronico e per il collegamento telematico «quick-response» nel settore del tessile, abbigliamento e calzature, è previsto l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

2. Con decorrenza dalla data del presente decreto è sospesa la ricezione di ulteriori domande sui predetti bandi ed è anticipata la data di chiusura dei bandi rispetto a quella prevista nel punto 3.4 delle circolari del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502.

3. È disposta la restituzione delle domande che perverranno al «Gestore» a partire dal 28 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile sui siti Internet: www.minindustria.it; www.legge388.info; www.mcc.it; www.ipi.it

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

03A02797

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2003.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12796 - Ambiente Tema 5, presentato da Tecnoparco Val Basento S.p.a;

Vista la nota in data 10 ottobre 2002 pervenuta a questo Ministero in data 15 ottobre 2002 prot. n. 10283, con la quale il proponente ha richiesto la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto sopramenzionato;

Acquisito, al riguardo, il parere positivo dell'Istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica, espresso con nota del 28 gennaio 2003, pervenuta a questo Ministero in data 4 febbraio 2003, prot. n. 934;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, le condizioni specifiche, indicate nella sez. D della scheda allegata al decreto e relativa al progetto n. 12796 - Ambiente Tema 5, presentato da Tecnoparco Val Basento S.p.a. sono così modificate: «La stipula del contratto è subordinata alla preventiva immissione di mezzi freschi, per un importo di € 2.960.620,00 sotto forma di aumento del capitale sociale o di prestito infruttifero da parte dei soci con contestuale impegno da parte di questi ultimi a non richiederne la restituzione prima della conclusione del progetto o di finanziamento bancario il cui ammontare al netto delle rate (per interesse e capitale, quali risultano dal piano di ammortamento presente nel contratto di concessione del finanziamento) da versare entro la conclusione del progetto di ricerca e formazione, risulti pari all'importo di € 2.960.620,00.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A02562

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 settembre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Disposizioni per utilizzo ulteriori deroghe. (Ordinanza n. F/9).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma 1 della citata ordinanza individua nel Sindaco del Comune di Orbetello;

Considerato che nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere il Commissario delegato con ordinanze n. F/5 dell'8 maggio 2002, F/6 del 13 giugno 2002 e F/8 del 29 luglio 2002 ha autorizzato il soggetto attuatore all'esecuzione in via d'urgenza di alcuni interventi indifferibili, ad effettuare gli impegni di spesa relativi nonché ad utilizzare la facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza D.P.C. 3198/2002;

Visto che il soggetto attuatore con nota del 23 maggio 2002 prot. 22 ha richiesto al Ministero dell'interno una integrazione alle disposizioni legislative elencate nell'art. 5 della citata ordinanza, al fine di procedere speditamente con le attività di bonifica assolutamente non rinviabili;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 23 maggio 2002 prot. GAB/2002/5702/B02;

Vista l'intesa espressa dal Commissario delegato con nota del 13 giugno 2002 prot. 101/9482/8.6.2., nella quale si ravvisava l'opportunità che la deroga agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997 fosse applicata in evidenti ipotesi di necessità e di urgenza, limitatamente a quanto necessario per consentire i primi interventi, e quindi si riferissero esclusivamente allo smaltimento delle biomasse algali raccolte in laguna, ai fanghi scavati dalla laguna o da quelli prodotti nei depuratori;

Considerato ancora che la suddetta nota d'intesa sottolineasse come dovesse essere lo stesso Commissario delegato ad autorizzare il Soggetto attuatore ad avvalersi delle deroghe previste nelle Ordinanze ministeriali;

Vista l'ordinanza n. 3239 del 21 agosto 2002 con cui il Ministero dell'interno, accogliendo la richiesta del soggetto attuatore, ha inserito deroghe ulteriori rispetto a quelle già previste, la cui utilizzazione è subordinata alla relativa autorizzazione da parte del Commissario delegato;

Ritenuto pertanto opportuno disporre in tal senso al fine di consentire una maggiore speditezza e semplificazione all'attività del soggetto attuatore, pur nel rispetto della effettiva necessità e urgenza del ricorso alle deroghe relativamente allo smaltimento delle biomasse algali e dei fanghi derivanti dalla laguna, oltre che dei fanghi prodotti dai depuratori, nonché del contemporaneo avvio delle procedure ordinarie, per evitare che impianti di particolare rilevanza come quelli di smaltimento e recupero rifiuti, realizzati e gestiti provvisoriamente sulla base del regime derogatorio, non siano utilizzabili dopo la scadenza della gestione commissariale;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002;

Ordina:

1. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facoltà di deroga alle normative ulteriori indicate nell'ordinanza DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 art. 2 per lo svolgimento delle attività indifferibili in competenza del medesimo ai sensi della citata ordinanza;

2. Di autorizzare il soggetto attuatore di avvalersi delle deroghe agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1997 esclusivamente per le biomasse algali raccolte in laguna, per i fanghi dragati dalla laguna stessa e per i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione;

3. di stabilire che parallelamente allo svolgimento dell'attività per le quali si procede in deroga alle suddette normative vi sia comunque da parte del soggetto attuatore l'attivazione delle procedure ordinarie al fine di garantire le finalità indicate in premessa;

4. di prevedere che il soggetto attuatore dia opportuna informazione al Commissario delegato delle iniziative intraprese utilizzando le predette deroghe e del relativo avvio delle procedure ordinarie;

5. di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 27 settembre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02427

ORDINANZA 30 settembre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Disposizioni al soggetto attuatore. (Ordinanza n. F/10).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma 1 della citata ordinanza individua nel Sindaco del Comune di Orbetello;

Considerato che nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere il Commissario delegato con ordinanze n. F/5 dell'8 maggio 2002, F/6 del 13 giugno 2002 e F/8 del 29 luglio 2002 ha autorizzato il soggetto attuatore all'esecuzione in via d'urgenza di alcuni interventi indifferibili, ad effettuare gli impegni di spesa relativi nonché ad utilizzare la facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza DPC 3198/2002;

Visto che con ordinanza DPC 3239 del 21 agosto 2002 è stato integrato l'art. 5 della precedente ordinanza DPC 3198 relativamente alle disposizioni legislative cui il Commissario delegato e il soggetto attuatore possono derogare nello svolgimento delle proprie attività;

Preso atto della necessità di consentire al soggetto attuatore la realizzazione, ai sensi del citato art. 2, degli interventi di competenza assicurando la massima tempestività e semplificazione delle procedure, con riferimento a quelle finanziarie;

Ritenuto opportuno a tal fine integrare quanto disposto con le precedenti ordinanze F/5, F/6 e F/8 trasferendo al soggetto attuatore il complesso delle risorse già in competenza del Commissario ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza DPC 3198/2002, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione degli interventi indicati alle lettere *f)* e *g)* del medesimo articolo attribuiti dall'ordinanza citata alla competenza del Commissario;

Preso atto che sono in corso di approvazione le convenzioni per dare esecuzione a quanto previsto dalle citate lettere *f)* e *g)*, per una spesa complessiva stimata in euro 500.000,00;

Richiamate le deroghe dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002 e 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di integrare quanto disposto con le precedenti ordinanze F/5, F/6 e F/8 del 2002 attribuendo al soggetto attuatore sindaco di Orbetello il complesso delle risorse già in competenza del Commissario ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza DPC 3198/2002, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione degli interventi indicati alle lettere *f)* e *g)* del medesimo articolo attribuiti dall'ordinanza citata alla competenza diretta del Commissario per una spesa stimata in euro 500.000,00;

2. Di riservarsi di attribuire al soggetto attuatore le risorse assegnate con l'ordinanza DPC 3198/2002 non appena disponibili, nonché quelle che potranno residuare a seguito della attuazione degli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* sopra indicate da parte del Commissario;

3. Di disporre che l'ufficio regionale a supporto del Commissario provveda a trasferire al soggetto attuatore che la richieda, tutta la documentazione necessaria sia tecnico-amministrativa che contabile;

4. Di prevedere che il soggetto attuatore trasmetta al Commissario copia delle ordinanze adottate, nonché relazione mensile circa le liquidazioni eseguite;

5. Di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile, al Ministero dell'ambiente, alla prefettura di Grosseto, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 30 settembre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02428

ORDINANZA 11 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Installazione centrale monitoraggio ambientale, presso il comune di Orbetello sede del soggetto attuatore. (Ordinanza F/11).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 in data 21 agosto 2002 in ordine all'integrazione delle deroghe di cui all'art. 5 della predetta ordinanza del Ministro dell'interno n. 3198 del 23 aprile 2002;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma 1 della citata ordinanza individua nel Sindaco del Comune di Orbetello;

Vista l'ordinanza della precedente gestione commissariale n. F/943 del 17 ottobre 2000, con la quale è stato approvato e, successivamente realizzato, il progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che in applicazione del suddetto progetto, è stata installata una centrale di monitoraggio presso la sede provinciale dell'ARPAT, in modo da permettere all'ARPAT stessa la validazione dei dati trasmessi;

Ritenuto necessario, per lo svolgimento delle competenze espressamente riservate al Commissario dall'ordinanza 3198/2002, in analogia per quanto è stato fatto per la sede ARPAT di Grosseto, installare presso la sede del Soggetto attuatore una centrale di monitoraggio collegata per via telefonica con la centrale di Grosseto al fine di visualizzare ed elaborare i dati provenienti dalle stazioni periferiche della laguna;

Vista la nota in data 11 giugno 2002 prot. n. 373, agli atti di ufficio, con la quale stato richiesto al Soggetto attuatore di attivare una linea ISDN per il collegamento con la centrale di Grosseto;

Visto il preventivo di spesa agli atti dell'ufficio della ditta SIAP Bologna S.r.l., realizzatrice del software di acquisizione e gestione dei dati, per la fornitura ed installazione dei pacchetti GIS e DIS presso la sede del Soggetto attuatore (Comune di Orbetello), confermato con nota n. 399 in data 3 luglio 2002, con ribasso del 10% sull'acquisto delle licenze, per un importo netto di € 7425,20 più IVA al 20%;

Visto il preventivo di spesa agli atti dell'ufficio della ditta Esseci Computer S.r.l. di Follonica per l'acquisto di un router lan ed una licenza Windows 2000 Pro, confermato con nota n. 398 in data 3 luglio 2002 per un importo netto di € 585,00 più IVA al 20%;

Vista la relazione predisposta dall'ufficio del Commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio del Commissario, in cui si evidenziano gli interventi e le necessità economiche necessari alla installazione della stazione di monitoraggio;

Visto che con ordinanza F/10 del 30 settembre 2002 il Commissario ha attribuito al Soggetto attuatore il complesso delle risorse già in competenza del Commissario ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza DPC 3198/2002, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione degli interventi indicati alle lettere *f)* e *g)* del medesimo articolo attribuiti dall'ordinanza citata alla competenza diretta del Commissario per una spesa stimata in euro 500.000,00;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002 e dall'ordinanza PDC n. 3239/2002;

Ordina:

1. Di approvare la installazione presso il Comune di Orbetello sede del Soggetto attuatore di una centrale di monitoraggio collegata telefonicamente con quella di Grosseto, avente le caratteristiche e le specifiche indicate nella relazione predisposta dal predetto ufficio e sottoscritta dall'ing. Pier Luigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, allegata alla presente sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 9612,24 IVA compresa, così suddivisa:

a) Installazione linea ISDN (Soggetto attuatore)	€ 0000,00
b) Software acquisizione e gestione (Ufficio Commissario)	€ 8910,24
c) Router e sistema operativo (Ufficio Commissario)	€ 702,00
d) Computer (Ufficio Commissario)	€ 0000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO . . .	€ 9612,24

2. di impegnare l'importo di cui al precedente punto, nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza 3198/2002, sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al Commissario delegato n. 2792, per la parte che con ordinanza F/10 del 30 settembre 2002 il Commissario medesimo ha riservato alla sua diretta esecuzione degli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'ordinanza 3198;

3. autorizzare il soggetto attuatore a liquidare detto importo, dietro presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio del Commissario provvedendo a tal fine a tutti gli adempimenti necessari in raccordo con la prefettura di Grosseto;

4. di trasmettere la presente ordinanza alla SIAP Bologna S.r.l. e alla Esseci Computer S.r.l., al Soggetto attuatore, al Dipartimento di Protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 11 ottobre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02429

ORDINANZA 11 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Interventi previsti dall'art. 1, lettere *f)* e *g)* ordinanza DPC n. 3198/2002. Approvazione schema di convenzione tra Commissario delegato e il Consorzio Pisa ricerche. (Ordinanza n. F/12).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma 1 della citata ordinanza individua nel Sindaco del Comune di Orbetello, fatta eccezione per gli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* la cui esecuzione resta nelle competenze dirette del Commissario;

Considerato che per quanto attiene all'intervento di cui alla lettera *f)* del citato articolo, al fine di completare, mantenere e gestire il sistema di monitoraggio sulla qualità e sulla dinamica delle acque della laguna, si rende opportuno continuare la collaborazione iniziata con la precedente gestione commissariale con il Consorzio Pisa Ricerche, l'Università di Firenze e di Siena con i quali erano state sottoscritte apposite convenzioni;

Vista in particolare che per quanto riguarda il rapporto con il Consorzio Pisa Ricerche, per prevedere il comportamento idrodinamico all'interno della laguna, la proposta di studio a suo tempo presentata ed approvata con l'ordinanza F-1013 del 4 giugno 2001, comprendente tra l'altro un'indagine meteomarina, la topografia e batimetria, l'inventano delle opere, il modello idrodinamico, lo studio dei canali e proposte di intervento, il modello idrodinamico e di trasporto dei sedimenti e diffusione sul la costa della Feniglia e della Giannella, è stata realizzata solo per la parte che era possibile effettuare entro il termine di scadenza della precedente gestione commissariale;

Considerato che detto Consorzio è disponibile alla prosecuzione della ricerca come risulta dalla nota tecnica predisposta dal Consorzio stesso e agli atti dell'ufficio «Proposta di completamento dello studio sul regime idrodinamico della Laguna di Orbetello»;

Visto lo schema di convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello ed il Consorzio Pisa Ricerche posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'importo della convenzione di Euro 35.000,00 oltre IVA al 20%, che verrà corrisposto secondo le modalità stabilite all'art. 6 del citato schema di convenzione;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. di affidare al Consorzio Pisa Ricerche l'incarico per il completamento della ricerca per «l'approfondimento della parte conoscitiva con ulteriori dettagli di cartografia e della fase di verifica ed ottimizzazione degli interventi sui canali e sui sistemi di pompaggio» come indicato nella nota tecnica predisposta dal Consorzio e agli atti dell'ufficio «Proposta di completamento dello studio sul regime idrodinamico della laguna di Orbetello», per un importo complessivo di Euro 35.000,00 oltre IVA al 20%;

2. Di approvare lo schema di Convenzione tra il Commissario delegato per l'Emergenza ambientale della Laguna di Orbetello ed il Consorzio Pisa Ricerche posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

3. Di impegnare gli oneri di cui al precedente punto 1), nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza 3198/2002, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al Commissario delegato n. 2792;

4. Di incaricare il Soggetto attuatore della liquidazione delle fatture per conto del Commissario a seguito dell'accertamento della regolare fornitura da parte del responsabile dell'Area di Progetto;

5. Di trasmettere la presente ordinanza al Consorzio Pisa Ricerche, al Soggetto attuatore, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché per conoscenza al Dipartimento di Protezione civile e al Ministero dell'ambiente, e di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 11 ottobre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02430

ORDINANZA 14 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Esecuzione interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *f)* e *g)*, ordinanza DPC n. 3198/2002. Approvazione schema di convenzione con Arpat. (Ordinanza n. F/13).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate all'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Considerato che in base all'art. 2 della predetta ordinanza all'esecuzione degli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* del citato art. 2 il Commissario provvede direttamente, concordando i relativi risultati con il soggetto attuatore;

Ritenuto opportuno a tali fini procedere alla definizione di un quadro conoscitivo idoneo a prevedere e valutare l'evoluzione dei fenomeni naturali ed antropici che influenzano lo stato della laguna, utilizzando il sistema di monitoraggio ambientale già attivato presso l'ufficio del Commissario a Grosseto;

Ritenuto inoltre, sempre per le medesime finalità, di avvalersi del necessario supporto tecnico-scientifico da parte di Arpat, già utilizzata nella precedente gestione commissariale e dotata delle opportune competenze tecniche;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di procedere alla esecuzione diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza DPC n. 3198/2002, degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere *f)* e *g)*, della medesima ordinanza, avvalendosi a tali fini del supporto tecnico-scientifico prestato della struttura che aveva operato analogamente durante la precedente gestione commissariale e cioè di Arpat.

2. Di approvare lo schema di convenzione con Arpat, allegata al presente atto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale.

3. Di stabilire che la durata di detta convenzione sia rapportata a quella della dichiarazione dello stato di emergenza nella laguna di Orbetello (31 dicembre 2002) salvo che il Dipartimento della protezione civile provveda prima di tale data alla definizione di una diversa scadenza.

4. Di impegnare la spesa di € 42.000,00 oltre IVA al 20%, nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza n. 3198/2002, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al commissario delegato n. 2792.

5. Di incaricare il soggetto attuatore della liquidazione delle fatture per conto del Commissario a seguito dell'accertamento della regolare fornitura da parte del responsabile dell'area di progetto.

6. Di trasmettere la presente ordinanza ad Arpat, al soggetto attuatore, alla prefettura di Grosseto e al Dipartimento di protezione civile, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 14 ottobre 2003

Il Commissario delegato: MARTINI

03A0243[illegible]

ORDINANZA 14 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della laguna di Orbetello. Interventi previsti dall'art. 1, lettere *f)* e *g)*, ordinanza DPC n. 3198/2002. Approvazione schema di convenzione tra Commissario delegato e il Dipartimento sistemi e informatica dell'Università di Firenze. (Ordinanza n. F/14).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello, fatta eccezione per gli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* la cui esecuzione resta nelle competenze dirette del Commissario;

Considerato che per quanto attiene all'intervento di cui alla lettera *f)* del citato articolo, al fine di completare, manutenere e gestire il sistema di monitoraggio sulla qualità e sulla dinamica delle acque della laguna, si rende opportuno continuare la collaborazione iniziata con la precedente gestione commissariale con il Consorzio Pisa ricerche, l'Università di Firenze e di Siena con i quali erano state sottoscritte apposite convenzioni;

Vista in particolare che per quanto riguarda il rapporto con il Dipartimento sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze, la proposta di studio a suo tempo presentata ed approvata con l'ordinanza F/1012 del 4 giugno 2001, comprendente l'individuazione degli obiettivi di gestione, la modellazione idrodinamica semplificata, la modellazione della qualità dell'acqua e della catena trofica e l'individuazione delle strategie di gestione, è stata realizza solo per la parte che era possibile effettuare entro il termine di scadenza della precedente gestione commissariale;

Considerato che detto Dipartimento ha presentato una integrazione al progetto di studio originario, agli atti dell'ufficio, che modifica la fase 3 e recupera la fase 4 di lavoro tale da consentire entro il 31 dicembre 2002 il completamento della fase 3;

Considerato che rispetto all'importo complessivo del progetto fase 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza F/1012 del 4 giugno 2001 di € 46.481,12 oltre IVA al 20%, è stata liquidata la somma di € 18.592,45 oltre IVA al 20% per la realizzazione delle fasi di lavoro fino alla data del 31 dicembre 2001 e che pertanto l'importo residuo, per il completamento della fase 3, da realizzare entro la data del 31 dicembre 2002, secondo quanto indicato nella «Variante al progetto preliminare», presentata dal Dipartimento sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze, risulta essere di € 27.888,67 oltre IVA al 20%;

Visto lo schema di convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello ed il Dipartimento di sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze, posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'importo della convenzione di € 27.888,67 oltre IVA al 20%, che verrà corrisposto in un'unica rata secondo le modalità stabilite all'art. 6 del citato schema di convenzione;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di affidare al Dipartimento di sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze l'incarico per il completamento della ricerca dal titolo «Gestione dell'Emergenza ambientale della laguna di Orbetello» per un importo complessivo di € 27.888,67 oltre IVA al 20%.

2. Di approvare la schema di convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello ed il Dipartimento di sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale.

3. Di impegnare gli oneri di cui al precedente punto 1), nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza n. 3198/2002, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al Commissario delegato n. 2792.

4. Di incaricare il soggetto attuatore della liquidazione delle fatture per conto del Commissario a seguito dell'accertamento della regolare fornitura da parte del responsabile dell'area di progetto.

5. Di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento di sistemi e informatica dell'Università degli studi di Firenze, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché per conoscenza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, e disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 14 ottobre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02432

ORDINANZA 30 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. - Interventi previsti dall'art. 1, lettere *f)* e *g)*, ordinanza DPC n. 3198/2002. Approvazione schema di convenzione tra Commissario delegato e l'Università di Siena. (Ordinanza n. F/15).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello, fatta

eccezione per gli interventi di cui alle lettere *f)* e *g)* la cui esecuzione resta nelle competenze dirette del Commissario;

Considerato che per quanto attiene all'intervento di cui alla lettera *f)* del citato articolo, al fine di completare, manutenere e gestire il sistema di monitoraggio sulla qualità e sulla dinamica delle acque della laguna, si rende opportuno continuare la collaborazione iniziata con la precedente gestione commissariale con il Consorzio Pisa ricerche, l'Università di Firenze e di Siena con i quali erano state sottoscritte apposite convenzioni;

Vista in particolare che per quanto riguarda il rapporto con l'Università degli studi di Siena - Centro per lo studio dei sistemi complessi, la proposta di studio a suo tempo presentata ed approvata con l'ordinanza F/1014 del 4 giugno 2001 comprendente tra l'altro la predisposizione di un modello matematico dinamico qualitativo, la rilevazione delle variabili endogene ed esogene, la messa a punto di un modello qualitativo e la validazione del modello matematico stimato, è stata realizzata solo per la parte che era possibile effettuare entro il termine di scadenza della precedente gestione commissariale;

Considerato che detta Università è disponibile alla prosecuzione della ricerca come risulta dalla nota agli atti dell'ufficio;

Visto lo schema di convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello e l'Università degli studi di Siena posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'importo della convenzione di € 40.800,09 oltre IVA al 20%, che verrà corrisposto in un'unica rata secondo le modalità stabilite all'art. 7 del citato schema di convenzione;

Preso atto della disponibilità del sindaco di Orbetello a subentrare alla scadenza della gestione commissariale nella posizione contrattuale del Commissario delegato per consentire l'integrale esecuzione del contratto ove non completata entro il 31 dicembre 2002;

Vista la fattura n. 00165 in data 25 luglio 2002 presentata dall'Università degli studi di Siena - Centro per lo studio dei sistemi complessi dell'importo di € 18.799,03 oltre IVA al 20% corrispondente a quanto stabilito con ordinanza F/1014 del 4 giugno 2001 per il completamento della fase I e relativa alla 2ª rata della prima fase;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di affidare al centro per lo studio dei sistemi complessi dell'Università degli studi di Siena l'incarico per il completamento della ricerca dal titolo «Modellizzazione di processi fisici e biologici in ecosistemi acquatici a rischio: la laguna di Orbetello» per un importo complessivo di € 40.800,09 oltre IVA al 20%.

2. Di approvare lo schema di convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello ed il centro per lo studio dei sistemi complessi dell'Università degli studi di Siena posto in allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale.

3. Di impegnare gli oneri di cui al precedente punto 1), nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza n. 3198/2002, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al Commissario delegato n. 2792.

4. Di incaricare il soggetto attuatore della liquidazione delle fatture per conto del Commissario, a seguito dell'accertamento della regolare fornitura da parte del responsabile dell'area di progetto ed inerenti il completamento della fase I, già presentata, e l'esecuzione della fase II di cui alla convenzione allegata per gli importi di € 18.799,03 (fase I) e 40.800,09 (fase II), oltre IVA al 20%.

5. Di trasmettere la presente ordinanza all'Università di Siena - Centro per lo studio dei sistemi complessi, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, e disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 30 ottobre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02433

ORDINANZA 30 ottobre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della laguna di Orbetello. Gestione delle risorse attribuite dall'ordinanza DPC n. 3198/2002. (Ordinanza n. F/16).

IL COMMISSARIO

(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Considerato che nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere il commissario delegato con ordinanze n. F/5 dell'8 maggio 2002, F/6 del 13 giugno 2002 e F/8 del 29 luglio 2002 ha autorizzato il soggetto attuatore all'esecuzione in via d'urgenza di alcuni interventi indifferibili, ad effettuare gli impegni di spesa relativi nonché ad utilizzare la facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002;

Visto che con ordinanza DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 è stato integrato l'art. 5 della precedente ordinanza DPC n. 3198 relativamente alle disposizioni legislative cui il Commissario delegato e il soggetto attuatore possono derogare nello svolgimento delle proprie attività;

Preso atto dell'ordinanza F/10 del 30 settembre 2002 con cui, in relazione alla necessità di consentire al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi di competenza con la massima tempestività e semplificazione delle procedure anche finanziarie, il Commissario ha trasferito al soggetto attuatore il complesso delle risorse già in sua competenza ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione degli interventi indicati alle lettere *f)* e *g)* del medesimo articolo attribuiti dall'ordinanza citata alla competenza del Commissario, riservandosi di attribuire le risorse assegnate con ordinanza DPC n. 3198/2002 non appena rese disponibili;

Vista la nota del 4 ottobre 2002 protocollo n. 8440/TAI/AG con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa il commissario di aver trasferito a suo favore sulla contabilità speciale n. 2792 esistente presso la tesoreria provinciale di Grosseto la somma di € 12.911.422,48, come previsto dall'ordinanza DPC n. 3198/2002;

Ritenuto pertanto di attribuire le predette risorse al soggetto attuatore previa predisposizione di un piano relativo al loro utilizzo per le finalità di cui alla medesima ordinanza DPC n. 3198/2002;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di attribuire al soggetto attuatore sindaco di Orbetello le risorse pari a € 12.911.422,48 stanziate dall'art. 4 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002 per la realizzazione degli interventi indicati nell'ordinanza medesima.

2. Di disporre che il soggetto attuatore predisponga un piano relativo all'utilizzo delle predette risorse al fine di concordarne l'impiego con il Commissario per le finalità di cui all'ordinanza DPC n. 3198/2002.

3. Di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile, al Ministero dell'ambiente, alla prefettura di Grosseto, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 30 ottobre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02434

ORDINANZA 20 dicembre 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione tecnico-scientifica. (Ordinanza n. F/17).

IL COMMISSARIO
(ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3198 DEL 23 APRILE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Visto che con ordinanza DPC n. 3239 del 21 agosto 2002 è stato integrato l'art. 5 della precedente ordinanza DPC n. 3198 relativamente alle disposizioni legislative cui il Commissario delegato e il soggetto attuatore possono derogare nello svolgimento delle proprie attività;

Preso atto che in base all'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato una commissione tecnico-scientifica con provvedimento n. GAB/DEC/072/2002, composta tra l'altro di due esperti designati dal presidente della regione Toscana;

Visto che il citato art. 3, ordinanza n. 3198, prevede che ai componenti della commissione spetti un compenso e un rimborso spese come determinato con successivo provvedimento ministeriale e che a tali oneri si provvede con le risorse assegnate al commissario delegato;

Ritenuto opportuno disporre, per quanto attiene la partecipazione degli esperti designati dal presidente della regione Toscana e per tutta la durata della attuale

gestione commissariale, che essa sia regolata esclusivamente dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3239 del 21 agosto 2002;

Ordina:

1. Di stabilire che fino al termine della attuale gestione commissariale (31 dicembre 2002) per la partecipazione degli esperti della commissione tecnico-scientifica prevista dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002, designati dal presidente della regione Toscana, sia corrisposto esclusivamente il rimborso spese per missioni previsto dall'ordinamento regionale per la qualifica di appartenenza.

2. Di dare atto che detto rimborso grava sulle risorse assegnate al commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198.

3. Di comunicare il presente provvedimento al soggetto attuatore al fine di provvedere alla liquidazione dei rimborsi con le risorse attribuite in gestione al medesimo in base alle precedenti ordinanze F/10 e F/16.

4. Di stabilire che per la liquidazione suddetta le spese di missione devono essere debitamente documentate da parte degli esperti componenti la commissione e la relativa richiesta deve essere trasmessa al soggetto attuatore il quale ne dispone il pagamento previa attestazione del presidente della commissione.

5. Di trasmettere la presente ordinanza al presidente della commissione tecnico-scientifica, al Dipartimento di protezione civile e al Ministero dell'ambiente, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 20 dicembre 2002

Il Commissario delegato: MARTINI

03A02435

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art 6, commi 6, 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo Statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 235 - supplemento ordinario - n. 165;

Vista la delibera del Senato Accademico di questo Ateneo, seduta del 28 novembre 2002 con cui è stata approvata la modifica di Statuto relativamente all'art. 18 comma 1;

Vista la nota prot. n. 324 del 28 gennaio 2003 del M.I.U.R. - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli studenti - Ufficio I, con la quale viene comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 18 comma 1 dello Statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica all'art. 18 comma 1 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziata in *grassetto*:

Art. 18.

Attività mediche e assistenziali

1) L'Università definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nella facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, per le Scuole di specializzazione che svolgono attività medico-assistenziale, il direttore, responsabile di una struttura complessa, può essere rieletto anche dopo il secondo mandato consecutivo.

2) La disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. Al fine di garantire la migliore interconnessione fra compiti di didattica, ricerca ed assistenza della facoltà di medicina e chirurgia e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università può costituire un apposito Policlinico.

3) Con specifico Regolamento proposto dalla facoltà di medicina e chirurgia entro tre mesi dall'emanazione dello statuto, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture, che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione di strutture che coinvolgono Dipartimenti universitari ed ospedalieri.

4) La facoltà di medicina veterinaria si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività didattica teorico-pratica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Perugia 6 febbraio 2003

Il rettore: BISTONI

03A02426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale: aliquota 6 per mille;

terreni agricoli: aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

atri fabbricati: aliquota 7 per mille.

2. Di confermare in € 129,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A02230

COMUNE DI COREDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Coredo (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, per quanto esposto in premessa, a valere per l'anno 2003, Ia detrazione per unitá immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I) di € 258,00, stabilendo che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterrà la caratteristica di prima abitazione;

2. Di confermare a valere per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I., già in vigore nell'anno 2002:

a) 4,75 per mille, quale aliquota ordinaria;

b) 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 decreto direttoriale 23 dicembre 1996, è altresi considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02231

COMUNE DI CORTAZZONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cortazzone (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per i fabbricati destinati a prima abitazione, per le aree fabbricabili e per gli immobili artigianali e industriali.

3. Di elevare al 7 per mille l'aliquota del tributo dei fabbricati civili non destinati a prima abitazione e non locati con contratto regolarmente registrato alla data del 31 dicembre 2002.

4. Di dare atto che la detrazione per la prima casa è di € 103,29 per tutti gli immobili ubicati nel comune di Cortazzone.

(Omissis).

03A02232

COMUNE DI FEISOGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Feisoglio (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 mod. con l'art. 10, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 conv., legge 28 febbraio 1997, n. 30 nelle seguenti aliquote:

prima casa: 5 per mille, detrazione € 103,29;

altro: 6 per mille;

(Omissis).

03A02233

COMUNE DI FIUMICINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fiumicino (provincia di Roma) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili, aliquote:

a) abitazione principale, aliguota: 4,40 per mille;

b) abitazione data in uso gratuito, a parenti in linea retta entro il secondo grado, senza applicazione della detrazione: 4,40 per mille;

c) immobili strumentali all'esercizio delle attività commerciali condotte direttamente dal proprietario, con esclusione di guelli industriali: 6,50 per mille;

d) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi deIl'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,75 per mille;

e) fabbricati invenduti di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I:

per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori: 4 per mille;

per gli anni successivi, aliquota: 7 per mille;

f) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili: 6,75 per mille;

g) fondi agricoli non superiori a 20 ettari: 5 per mille;

h) terreni agricoli inseriti nella Riserva naturale statale fino a 20 ettari: 4,75 per mille;

i) immobili non locati, né dati in comodato a terzi e privi di utenze allacciate: 9 per mille;

j) concessionario di aree demaniali: 4,4 per mille;

m) concessionario di aree demaniali aeroportuali: 6,75 per mille.

Detrazioni per abitazione principale:

1. solo abitazione principale: € 103,29;

elevata a:

2. abitazione principale di contribuente che ha nel proprio nucleo familiare almeno un disabile con invalidità non iriferiore al 70%, purché la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi € 18.592,44 (L. 36.000.000) lordi per il 2002: € 154,94;

3. abitazione principale di contribuente che ha percepito nel 2002 la sola pensione minima sociale o guella integrata al minimo: € 154,94.

(Omissis).

03A02234

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Graffignana (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze: 4,50 per mille;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari: 6 per mille;

c) terreni agricoli: 6 per mille;

d) aree edificabili: 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale o sue pertinenze;

(Omissis).

03A02235

COMUNE DI GUANZATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Guanzate (provincia di Como) ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazione
Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi terreni ed aree edificabili)	5,7 per mille	
Abitazione principale	4,4 per mille	€ 130,00
Pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quali ad esempio box, cantene ecc.	4,4 per mille	
Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta indivisa	4,4 per mille	€ 130,00
Alloggio regolarmente assegnato da istituti o agenzie pubbliche	4,4 per mille	
Fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale:		
locati (con il contratto registrato) per abitazione principale	4,4 per mille	
non locati	5,7 per mille	
Immobile posseduto a titolo di proprieta o di usufrutto da parte di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza presso case di riposo o istituti sanitari, a condizione che lo stesso immobile non risulti locato	4,4 per mille	€ 130,00
Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, ascendente e discendente, il terzo grado in linea collaterale affini in secondo grado.	4,4 per mille	
Fabbricati realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente la costruzione e la vendita, e non venduti per un periodo di un anno	4,4 per mille	

La detrazione per l'abitazione principale è elevata a € 230,00 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio-economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:

a) essere residenti nel comune di Guanzate;

b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo econornico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);

c) possederc un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F. inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare	Reddito imponibile annuo
1	€ 14.000,00
2	€ 17.000,00
3	€ 22.000,00
4	€ 25.000,00
5 e oltre	€ 28.000,00

Qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidità civile superiore al 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di € 1.150,00

Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, è quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.

Il soggetto passivo provvederà all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalità e tempi previsti dalla vigente normativa e dovrà presentare, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio comunale competente:

1. dichiarazione dei redditi (Mod. C.U.D. - 730 - Unico) di tutto il nucleo familiare;

2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto passivo attesta: che si tratta dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutti i componenti il nucleo familiare;

4. (eventualmente) attestato di invalidità civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L..

(Omissis).

03A02236

COMUNE DI LENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Leno (provincia di Brescia) ha adottato il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili, valevole per il 2003.

2. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale per il siddetto tributo, valevole per il 2003;

3. di applicare per il 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 104,00.

(Omissis).

03A02237

COMUNE DI LODRINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lodrino (provincia di Brescia) ha adottato il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. Di determinare in € 113,62 la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Omissis).

03A02238

COMUNE DI LOMASO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lomaso (provincia di Trento) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. *(Omissis)*, di determinare, per l'anno 2003, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

A) Aliquota ordinaria: 4,25 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di quelli soggetti alla aliquota ridotta di cui al successivo punto *b)*.

B) Aliquota ridotta: 4,00 per mille, da applicarsi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'I.T.E.A. ed alle aree fabbricabili;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione ordinaria di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., in € 130,00, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'I.T.E.A.;

3. di dare atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) garantiranno comunque l'equilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., con un gettito previsto per il periodo di imposizione 2003 pari ad € 220.100,00;

4. di modificare l'art. 10 «Modalità di versamento» del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., introducendovi il comma 5 come segue:

di stabilire che i termini per l'effettuazione del versamento del dovuto per imposta comunale sugli immobili decorrono dal 1° luglio al 20 dicembre di ogni anno. Il versamento potrà quindi essere effettuato sia in unica rata entro il 20 dicembre, sia in due rate diverse, comunque entro tale periodo.

(Omissis).

03A02239

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montebello della Battaglia (provincia di Pavia) ha adottato il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;

(Omissis).

03A02240

COMUNE DI MONZUNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monzuno (provincia di Bologna) ha adottato il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002.

2. Di confermare per l'anno 2003, la detrazione in € 103,30 per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

Aliquote:

ridotta: 5,8 per mille:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

per le pertinenze, ovvero n. 1 C/2 o C/6 o C/7 (se le pertinenze sono più di una, si considera quella con superficie inferiore).

ordinaria: 7 per mille:

per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.);

per le aree fabbricabili.

Detrazione: € 103,30:

per abitazione principale di soggetti residenti (rapportate al reale periodo di possesso);

per le pertinenze (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale).

(Omissis).

03A02241

COMUNE DI NURECI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nureci (provincia di Oristano) ha adottato il 19 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura generalizzata del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 103,29.

(Omissis).

03A02242

COMUNE DI ORTEZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ortezzano (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare, per l'anno 2003, nel territorio del comune di Ortezzano:

La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A02243

COMUNE DI PALMARIGGI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Palmariggi (provincia di Lecce) ha adottato il 4 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A) Persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.

B) Per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi: 5,5 per mille.

C) Per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei C.S. l'aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio lavori: 3 per mille.

D) Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione: € 103,29.

(Omissis).

03A02244

COMUNE DI PONTESTURA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pontestura (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille ...*(omissis).*

2. Di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immmobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ...*(omissis).*

(Omissis).

03A02245

COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ponzano Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille e di determinare le abitazioni adibite ad «Abitazione principale» l'aliquota del 5 per mille.

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A02246

COMUNE DI ROASCHIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Roaschia (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. in questo comune con effetto dal 1º gennaio 2003 sarà applicata nelle seguenti misure:

a) aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 4,50 per mille;

b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari: 4,50 per mille.

(Omissis).

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare: € 103,29.

(Omissis).

03A02247

COMUNE DI RUDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ruda (provincia di Udine) ha adottato il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale, da parte di persone fisiche, nonché posseduti da Enti senza scopo di lucro;

c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonché garage ed autorimesse che non siano di pertinenza all'abitazione principale;

d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.;

e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55, delIa legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno 2003:

detrazione dall'imposta pari a € 116,20 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti, che versano in particolari situazioni di carattere sociale:

a) famiglie numerose: detrazione € 154,94;

Nel caso di genitori con 3 o più figli a carico ed un reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare fino a € 30.987,41.

b) anziani: detrazione € 129,11;

Per gli ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima I.N.P.S. a persona;

c) invalidi: detrazione € 165,27;

Per gli invalidi al 100% appartenenti a famiglie con un reddito imponibile I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare fino a € 30.987,41

(Omissis).

03A02248

COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sant'Albano Stura (provincia di Cuneo) ha adottato il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di € 113,62 (pari a L. 220.000) per le prime abitazioni.

(Omissis).

03A02249

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501056/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.